## ALLEGATO B al Decreto n. 82 del 04.11.2021

pag. 1/3

#### NOTA OPERATIVA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE

DPCM 13 novembre 2020. DGR n. 259 del 9.03.2021 – DDR n. \_\_\_\_\_del \_\_\_\_

EROGAZIONE CONTRIBUTO (60% del contributo concesso)		
	NOTE	
ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE (Allegato C)	Il rappresentante legale dell'Ente capofila dovrà trasmettere alla Direzione Servizi sociali, entro la data stabilita con la nota di assegnazione:  - dichiarazione di accettazione del contributo statale (Allegato C); - il numero di CUP;  Il mancato rispetto del predetto termine comporta la decadenza dell'assegnazione del contributo, in tal caso il competente ufficio regionale provvederà alla conseguente revoca.  La documentazione dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo: servizi.sociali@pec.regione.veneto.it	

REALIZZAZIONE ATTIVITÀ	
	NOTE
TERMINI ATTIVITA' E RENDICONTAZIONE	Il termine ultimo per la <b>conclusione delle attività</b> è stabilito al <b>31.12.2022</b> , con obbligo di presentazione alla Direzione Servizi sociali della <b>documentazione finale entro e non oltre il 28.02.2023</b> .
VARIAZIONI	Qualora in fase di attuazione e/o rendicontazione delle attività ammesse dal citato contributo dovesse rendersi necessaria una variazione relativamente ai termini sopra individuati, l'Ente beneficiario dovrà



### ALLEGATO B al Decreto n. 82 del 04.11.2021

pag. 2/3

presentare alla Direzione Servizi sociali, per la sua autorizzazione, una richiesta adeguatamente e validamente motivata. Tale richiesta, da presentarsi almeno 20 giorni prima delle scadenze sopra fissate, pena la non concessione della proroga, deve individuare i nuovi termini di conclusione delle attività (per un periodo non superiore ai 4 mesi) e/o di presentazione della documentazione conclusiva di progetto (per un periodo non superiore a un mese)

SALDO (pari al 40% del contributo concesso)		
	NOTE	
RENDICONTAZIONE (Allegati D, E e F)	Il saldo del contributo concesso verrà erogato previa presentazione, da parte dell'Ente capofila, alla Direzione Servizi sociali della seguente documentazione finale:	
	<ul> <li>dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000, unitamente al documento di identità del firmatario (Allegato D);</li> </ul>	
	<ul> <li>modulo di relazione finale con l'indicazione delle donne accolte distinte per Comune di residenza (Allegato E);</li> </ul>	
	<ul> <li>modulo di rendiconto finanziario che riportale spese sostenute e documentate da ciascun Comune (Allegato F).</li> </ul>	
	La liquidazione del saldo del contributo sarà subordinata alla rendicontazione di una somma non inferiore al finanziamento concesso come indicato nella nota di assegnazione dello stesso. Qualora il costo finale rendicontato e ammesso risulti inferiore il contributo statale erogato sarà ridotto con obbligo di restituzione dell'eventuale maggiore somma già erogata.	
	Ai fini della rendicontazione dei costi sostenuti si ricorda che, come evidenziato nel modulo ( <b>Allegato F</b> ), devono essere riportati gli estremi dei documenti contabili che ne attestino l'effettuazione.	
	Le spese ammissibili sono, come previsto dalle DGR n. 259/2021, i costi riferiti alle rette di accoglienza, anche in emergenza, delle donne e dei figli e delle figlie minori, vittime di violenza anche attraverso il coordinamento con i centri antiviolenza e le case rifugio A e B e lo strumento del Protocollo regionale approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 863 del 15 giugno 2018: case rifugio, strutture	



# ALLEGATO B al Decreto n. 82 del 04.11.2021

pag. 3/3

	residenziali, strutture religiose, strutture private (alberghi, b&b, appartamenti). Il pagamento della retta di accoglienza deve essere motivato dalla situazione di violenza riconosciuta preferibilmente attraverso una valutazione del centro antiviolenza altrimenti da parte degli assistenti sociali del Comune, eventualmente in collaborazione con le operatrici del centro antiviolenza o della casa rifugio. La retta di accoglienza è ammissibile nelle situazioni in cui la donna deve lasciare la casa familiare e non per altre finalità (assistenziali, supporto alla genitorialità, conflitto di coppia). Si rammenta infine il divieto, nelle situazioni prese in carico, di utilizzo delle tecniche di mediazione familiare così come previsto dalla Convenzione di Istanbul, normativa internazionale di riferimento per questa tipologia di contributi e richiamata dalla L.R. n. 5/2013.
REVOCA del CONTRIBUTO	Si procederà alla <u>revoca in toto del contributo</u> nel caso in cui la documentazione finale risultasse gravemente insufficiente ai fini della valutazione da parte dei competenti uffici, ovvero gli interventi finanziati non rispettassero i termini sopra individuati, con l'esclusione di eventuali variazioni alla tempistica di realizzazione, autorizzate dalla Direzione Servizi sociali.

#### CONTATTI

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate con e-mail all'indirizzo: palma.ricci@regione.veneto.it; claudia.peruzzi@regione.veneto.it